

## CAPO I - SERVIZI

### Art. 1

#### (Premessa)

Il Comune di Pollica, concessionario del Porto Turistico di Acciaroli da esso costruito gestisce gavitelli, parcheggio, locali del molo di sopraflutto e distributore di carburanti del porto di Acciaroli, avvalendosi del proprio apparato tecnico-amministrativo o attraverso società di servizi appositamente da individuare.

### Art.2

#### (Definizioni)

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Pollica e per essa la gestione del Porto Turistico, titolare della concessione demaniale per l'area portuale e titolare della concessione demaniale per il mantenimento di quanto necessario al fine dell'erogazione dei servizi per i diportisti. Per assegnatario si intende la persona che utilizza momentaneamente previa autorizzazione il punto di ormeggio assegnatagli dal Comune. Per imbarcazione o natante si intende quella autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

### Art.3

#### (Applicazione del Regolamento)

Dal momento in cui l'imbarcazione entra nel Porto è soggetta alle disposizioni di cui al presente Regolamento applicate dal personale del Porto sotto il controllo della Gestione.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatogli, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti alta gestione.

### Art.4

#### (Servizi disponibili nell'approdo)

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per la sola imbarcazione autorizzata ad occupare il gavitello assegnato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

- A. Sorveglianza dei natanti ormeggiati, limitatamente al periodo dell'alta stagione;
- B. Assistenza all'attracco;
- C. Fornitura acqua potabile;
- D. Fornitura energia elettrica ad uso esclusivo del natante;
- E. Servizio di deposito rifiuti negli orari prestabiliti dall'Amministrazione presso le isole ecologiche presenti in banchina.

### Art.5

#### (Sistemazione in ormeggio)

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni della gestione.

Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc.

In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o installazioni portuali, la Gestione potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitandogli le spese sostenute.

### Art.6

#### (Condotta civile degli utenti)

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario dell'imbarcazione o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento dell'imbarcazione, disposto insindacabilmente dal Responsabile della Gestione.

## CAPO II - DOTAZIONI DELLE IMBARCAZIONI

### Art.7

#### (Documentazione relativa al natante)

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla polizza assicurativa, alla proprietà del natante e comunque ogni documento richiesto dalla gestione ai sensi della legislazione vigente.

È fatto obbligo al personale della gestione di registrare i documenti presentati dal titolare di ogni qualsiasi natante che giunga o lasci il Porto, sia via terra sia via mare, su apposito registro cronologico.

### Art.8

#### (Efficienza dell'imbarcazione)

Ogni imbarcazione dovrà essere costantemente in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi.

### Art.9

#### (Parabordi e cime di ormeggio)

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per murata e di dimensioni adeguate all'imbarcazione), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni della gestione e sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

## CAPO III - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

### Art.10

#### (Criteri per l'assegnazione dei posti)

Le autorizzazioni di posti di ormeggio del Porto, sono distinte in stanziali per il periodo superiore ai 4 mesi e temporanee per le autorizzazioni da 1 giorno a 120 giorni.

LA RICHIESTA DI ORMEGGIO SIA STANZIALE CHE TEMPORANEA DEVE ESSERE INOLTATA, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPOSITO SITO [www.marinadiacciaroli.it](http://www.marinadiacciaroli.it).

TUTTE LE RICHIESTE PRESENTATE DIVERSAMENTE NON SARANNO VALUTATE E ISTRUITE.

L'assegnazione degli ormeggi stanziali e temporanei avverrà a seconda della disponibilità della gestione degli ormeggi idonei per ogni tipologia di imbarcazione (Lunghezza, larghezza e pescaggio) senza limiti temporali di presentazione dell'istanza e/o di invio della stessa.

Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, le richieste non istruite verranno inserite in una lista di attesa dalla quale la gestione fatta salva la disponibilità di un ormeggio idoneo per il tipo di imbarcazione vi attingerà.

Per ormeggio idoneo la gestione intende quell'ormeggio utile all'attracco di una imbarcazione della lunghezza proporzionata alla distanza dal punto di ancoraggio della trappa sull'impianto di ormeggio alla prua/poppa dell'imbarcazione.

### Art.11

#### (Riserva ormeggi)

Le tariffe, per gli assegnatari residenti nel Comune da almeno 10 anni, saranno ridotte del 20%.

Ai portatori di handicap sono riservati DUE posti.

Alle imprese di noleggio imbarcazioni saranno riservati 4 posti nella fascia fino a sette metri f.t. Per le attività di noleggio non rimane prevista riduzione alle tariffe.

#### Art.12

##### (Decadenza dell'assegnazione del posto)

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione nel caso che l'utente assegnatario non abbia provveduto al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, senza altre formalità.

La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati dalla data della comunicazione.

La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo ed esclusivamente qualora si dimostri che il verificarsi del presupposto sia imputabile alla Pubblica Amministrazione e per fatti non riconducibili alla volontà del privato interessato.

#### Art.13

##### (Volturazione dell'assegnazione del posto barca)

È vietata all'utente la "cessione" a qualsiasi titolo del posto barca.

Costituisce atto di "cessione" di posto barca, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo del posto barca, sia a titolo gratuito che oneroso.

Le volturazioni dell'assegnazione a favore di terzi, sono consentite nelle sole ipotesi:

1. Per morte dell'utente, nel qual caso avranno diritto a subentrare al defunto, nell'assegnazione del posto barca, gli eredi o legatari ai quali sia stata trasferita la proprietà del natante o imbarcazione. Allo scopo i suddetti dovranno fare apposita richiesta documentando il loro titolo di successione entro 3 mesi dalla successione, senza dover corrispondere alcunché;
2. Nel caso in cui ci sia una comproprietà sull'imbarcazione o natante, oppure venga realizzata successivamente alla concessione del posto barca, l'intestatario dello stesso posto barca deve comunque conservare almeno il 51% della proprietà della barca o natante, e rimane l'unico intestatario titolare del posto barca.

Le comproprietà esistenti, in misura diversa di quella sopra detta, conservano la loro validità e la concessione viene cointestata a tutti i proprietari. Le variazioni nelle comproprietà esistenti sull'imbarcazione o natante, che si verificassero successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere ritenute valide ai fini della conservazione della titolarità del posto barca solo se ad uno dei proprietari attuali rimane una quota di proprietà di almeno il 51%. In caso diverso viene revocata la concessione del posto barca. Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione.

#### Art.14

##### (Scambio di ormeggio)

È vietato lo scambio di ormeggio da parte degli utenti.

La gestione può disporre scambi di ormeggio per esigenze funzionali del Porto o per altre giustificate motivazioni a sua insindacabile discrezione dandone avviso all'interessato, in caso di urgenza anche a mezzo orale, oppure su richiesta degli interessati, previa verifica della possibilità tecnica e funzionale.

#### Art.15

##### (Sostituzione dell'imbarcazione)

La sostituzione dell'imbarcazione è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo nell'ambito della fascia di appartenenza e previa comunicazione alla Gestione.

Qualora la sostituzione avvenga con imbarcazione di diverse dimensioni, la quale ricade in una fascia dimensionale diversa da quella assegnata, la stessa deve essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Gestione, con atto formale e previa verifica delle possibilità tecniche e funzionali, accertate dal personale di gestione, nonché della relativa disponibilità di posti nella nuova fascia richiesta, previa applicazione della tariffa relativa alla nuova fascia di appartenenza.

Il soddisfacimento delle richieste di passaggio di fascia ha priorità rispetto all'assegnazione ex novo di posti permanenti.

### CAPO IV - OBBLIGHI E DIVIETI

#### Art.16

##### (Uso motori o apparecchi rumorosi)

I proprietari delle imbarcazioni dovranno procedere con la dovuta discrezione, nell'azionare i motori di ogni natura per qualsiasi manovra o circostanza.

La Gestione può stabilire orari particolari per l'uso di televisori, apparecchi radio e simili.

#### Art.17

##### (Attività vietate all'interno del Porto)

Non è ammesso nuotare, esercitare attività subacquee e di pesca all'interno del Porto. I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso:

- Ingombrare le banchine, i pontili, le passerelle e comunque tutta l'area portuale con materiale, rifiuti od altro;
- Apportare modifiche od aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione della Gestione;
- Introdurre qualsiasi materiale che potrebbe arrecare danni a cose o persone;
- Effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche;
- Utilizzare prodotti non biologici per il risciacquo delle imbarcazioni;
- Di effettuare docce all'esterno dell'imbarcazione utilizzando saponi e shampoo.

#### Art.18

##### (Eliminazione rifiuti)

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni, dalle banchine o dai pontili. Ogni rifiuto dovrà essere differenziato per tipologia e corrisposto presso le isole ecologiche presenti.

### CAPO V - TARIFFE

#### Art.19

##### (Disciplina tariffe)

La disciplina generale delle tariffe dovute per l'occupazione degli ormeggi, sia fissa che temporanea, è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

L'articolazione delle tariffe avviene per fasce dimensionali delle imbarcazioni.

Per i Catamarani verrà applicato un supplemento del 60%, rispetto alla fascia di appartenenza.

Art.20

(Termine versamento importi dovuti)

La tariffa per assegnazione stanziale si intende riferita a periodi superiori a 120 giorni.

Il pagamento, in unica soluzione, deve essere effettuato anticipatamente entro gg. 30 dalla comunicazione, inviata con Raccomandata A.R. o FAX, di avvenuta assegnazione.

Il mancato pagamento della tariffa, entro il giorno dalla scadenza, comporta la decadenza dell'utente dall'assegnazione del posto barca.

Il pagamento degli ormeggi giornalieri si potrà eseguire presso l'ufficio del Porto mediante contanti e moneta elettronica con esclusione di assegni a cui seguirà rilascio di ricevuta di pagamento numerata e timbrata.

È parificato al "Mancato Pagamento", ai fini di cui sopra, anche il pagamento parziale della tariffa.

Per evitare, peraltro, ipotesi di decadenza o errori materiali di calcolo, la Gestione decorsi i primi 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della tariffa, provvederà, entro i 15 giorni successivi, a invitare, con lettera A.R., coloro che hanno versato somme inesatte a corrispondere le somme dovute entro il termine inderogabile del trentesimo giorno dalla scadenza, con avvertenza che in difetto la decadenza del posto barca sarà automaticamente operativa.

L'inadempiente dovrà essere invitato da parte della gestione a rimuovere l'imbarcazione eventualmente presente nel Porto a mezzo lettera Raccomandata A.R. senza pregiudizio di quanto dovuto.

I crediti saranno recuperati addebitando un'indennità di mora, decorrente dal sessantesimo giorno dalla data di pagamento, pari all'interesse legale fissato con Decreto Ministeriale.

Art.21

(Tariffe per assegnazioni fisse e temporanee)

Le tariffe per assegnazione stanziale e con scadenza al 31/12;

Le tariffe per assegnazione temporanea saranno calcolate per il periodo come richiesto seguendo il tariffario approvato dalla Giunta.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22

(Furti a bordo)

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area del Porto.

Art.23

(Risarcimento danni tra privati)

L'Amministrazione Comunale non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a proprietari di altre imbarcazioni.

Questi, direttamente o attraverso l'assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo.

Art.24

(Conoscenza del Regolamento)

Gli utenti dei posti barca o di ogni altra attrezzatura del Porto Turistico, tacitamente, dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Regolamento che di norma sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile negli uffici del Porto.

Art.25

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno punite, osservando i criteri previsti dall'art. 11 della Legge 24/11/1981 n.689, con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo edittale stabilito dall'art.106, comma 2, del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3/3/1934 n.383.

È fatta salva, altresì, la facoltà dell'Autorità comunale, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o del Responsabile della Gestione, procedere alla revoca dell'assegnazione in caso di reiterate violazioni o comportamenti non consoni al presente Regolamento.

Art.26

(Rimozione forzata delle imbarcazioni)

Nel caso in cui l'assegnatario del posto barca non provveda nel termine assegnatogli o prestabilito allo spostamento dell'imbarcazione fuori dello specchio acqueo o dal piazzale del Porto, l'Amministrazione Comunale provvederà, senza altro avviso, a rimuoverla coattivamente.

L'esecuzione della rimozione, che dovrà essere disposta con formale provvedimento del Responsabile della Gestione, sarà affidata al Comando di Polizia Municipale.

L'imbarcazione sarà trasportata e custodita presso il Cantiere nautico individuato dall'Amministrazione e restituita all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute.

A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del C.C.

Art.27

(Operatività in assenza di norme regolamentari)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, e per tutti i casi che si dovessero verificare in assenza di specifici riferimenti normativi, l'Ufficio Gestione opererà automaticamente nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, sentito preventivamente il parere, se del caso, del Segretario Comunale.